



I CONTRATTI IN QATAR AI TEMPI DEL COVID-19

Newsletter n.7 - Aprile 2020

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVENUTA (FORZA MAGGIORE) ED ECCESSIVA ONEROSITÀ (HARDSHIP)



La rapida e inattesa diffusione del nuovo Coronavirus ed il suo devastante impatto socio economico hanno raggiunto i paesi del Golfo Arabico.

La progressiva perdita di efficienza delle imprese parimenti alle misure adottate dai governi per contenere la diffusione del virus hanno implicato una progressiva limitazione degli spostamenti delle persone, delle materie prime e delle merci, nonché nell'organizzazione ed esecuzione delle attività amministrative, commerciali, tecniche e produttive.

Il normale corso dei rapporti commerciali (soprattutto se a esecuzione continuata o periodica, ovvero differita) è sensibilmente alterato e ricorrenti già sono, e sempre di più saranno, i casi di **impossibilità**, temporanea o definitiva, **di adempiere correttamente e/o tempestivamente** le obbligazioni assunte nei confronti delle controparti commerciali. Inoltre, molte prestazioni contrattualmente dovute sono

divenute, e sempre più diventeranno, eccessivamente onerose, per effetto di significativi squilibri nel rapporto economico e giuridico che le parti avevano originariamente stabilito all'atto della conclusione del contratto.

L'emergenza sanitaria in corso è stata ufficialmente decretata in data 11 Marzo 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dichiarato lo stato di **"pandemia"** a tutti gli effetti.

Non esiste una definizione giuridica di "pandemia" e per definirla ci si riferisce al dizionario scientifico come il "Dictionary of Epidemiology" (Oxford University Press, 2001) che definisce pandemia come *"an epidemic occurring worldwide, or over a very wide area, crossing international boundaries and usually affecting a large number of people"*, senza tuttavia alcun riferimento alla gravità o al grado di mortalità della stessa. Sebbene ogni anno la comune influenza invernale colpisca

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVENUTA (FORZA MAGGIORE) ED ECCESSIVA ONEROSITÀ (HARDSHIP)



il mondo come una pandemia, è comunque chiaro che il COVID-19 sia una influenza anomala per gravità e contagi i cui effetti sulla vita delle persone, delle economie e degli Stati sono tali da avere necessariamente conseguenze giuridiche rilevanti.

Come tutto il mondo arabo e non, anche il Qatar è stato significativamente colpito e rilevanti sono state le progressive restrizioni adottate dal governo per limitare l'espansione del contagio e limitare i danni.

La diffusione del COVID-19 in Qatar non ha lasciato esenti da impatti nemmeno le imprese che, numerose, operano da tempo nel paese anche in vista della prossima edizione del campionato mondiale di calcio del 2022, in funzione del quale, da tempo, il paese si sta preparando con corposi investimenti nel settore delle infrastrutture sportive e non, degli alloggi, della ristorazione, del retail e anche, non ultimo, nel settore

della difesa e della logistica parimenti ad altri strategici di più ampio respiro.

Molti sono i contratti in corso di esecuzione e quelli che stanno per essere sottoscritti (soprattutto in contesto di public procurement) ma la nuova situazione di emergenza impone una doverosa attenzione su tutte quelle posizioni connesse all'emergenza e che hanno un impatto nell'esecuzione delle obbligazioni precedentemente assunte.

COSA AFFERMA IL DIRITTO CONTRATTUALE DEL QATAR IN QUESTI CASI? QUALI POSSONO ESSERE LE CONSEGUENZE DI QUESTO EVENTO SUI CONTRATTI ESISTENTI?



Il Codice Civile del Qatar, Legge n. 22 del 2004, lascia alle parti un'ampia libertà di contrattazione compresa la scelta della legge applicabile, anche se i contratti assegnati dallo Stato o entità statali sono solitamente regolati dalle leggi locali qatarine. Il contratto, così come è stato negoziato e redatto dalle parti, è dunque lo strumento che regola i rapporti giuridici fra le stesse; **più preciso e completo è il contratto, minori saranno gli elementi indeterminati che, in assenza di regolamentazione espressa, saranno disciplinati da legge, in primis dal Codice Civile del Qatar.**

Ma vediamo, in dettaglio, gli istituti che vengono in rilievo.



HARDSHIP - ECCESSIVITA' ONEROSITA' SOPRAVVENUTA



L'articolo 171 del Codice Civile del Qatar contiene, al primo paragrafo, una conferma della sacralità della lettera del contratto negoziato e concluso fra le parti. Detto paragrafo afferma che: *“Il contratto rappresenta la legge per la parti contraenti. La lettera del contratto non potrà essere revocata né corretta se non dalle medesime parti e in forma scritta, salvo nelle circostanze imperativamente previste dalla legge”*.

Quindi: in quali circostanze la legge ammette che un contratto, validamente negoziato e concluso, possa essere legittimamente disatteso pur senza un accordo aggiunto o contrario delle parti contraenti?

Ecco che il medesimo articolo 171, al paragrafo 2, illustra il caso che nel diritto italiano dei contratti è comunemente conosciuto come **“eccessiva onerosità sopravvenuta”** (i.e. hardship) ovvero quella circostanza che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, prevede che se la prestazione di una delle parti è divenuta

eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve fornire la prestazione caratteristica può domandare la risoluzione e/o riduzione del contratto. Detto articolo 171.2 afferma che *“nel caso avvenga un fatto pubblico ed incidentale che non poteva essere ragionevolmente previsto, e tale da rendere l’obbligazione da parte del debitore se non impossibile, del tutto sproporzionata, esponendo lo stesso a gravi conseguenze economiche, allora il giudice ha facoltà, dopo aver analizzato le circostanze fattuali e vagliato gli interessi delle parti, di ridurre l’obbligazione di un margine ragionevole, senza possibilità di preventivo patto contrario”*.

HARDSHIP - ECCESIVITA' ONEROSITA' SOPRAVVENUTA




Pertanto, un evento esterno e inaspettato - quale potrebbe essere stato, ad esempio, il blocco del Qatar del giugno 2017 e adesso la pandemia di COVID-19 - potrebbe portare a una modifica del contratto se detto evento presenta tutte le seguenti caratteristiche:

1. è pubblico (ossia non riguarda solo la sfera privata di uno dei contraenti);
2. è di natura eccezionale;
3. non poteva essere anticipato o ragionevolmente previsto;
4. rende l'obbligazione contrattuale per il debitore eccessivamente onerosa; e
5. se l'esecuzione della prestazione può causare una grave perdita o pregiudizio per la parte debitrice.

I COVID-19 certamente soddisfa i requisiti 1-3 e, caso per caso, va analizzato l'impatto sui vari contratti per stabilire se esso possa soddisfare anche i criteri 4 e 5. Pertanto, le imprese dovranno tenere a mente questa eventualità che potrà essere invocata per una rinegoziazione del contratto allorquando le circostanze sopravvenute siano tali da sensibilmente alterare il rapporto sinallagmatico cristallizzato dalle parti all'atto della conclusione del contratto.

FORZA MAGGIORE



Diverso è invece il caso della forza maggiore, ossia di un evento che rende la prestazione impossibile per una o entrambe le parti e non si limita, come per il caso dell'hardship, ad alterare l'equilibrio sinallagmatico del contratto.

Non esiste nel diritto qatarino una definizione univoca di cosa si intenda per forza maggiore. Solitamente essa comprende eventi eccezionali e imprevedibili quali terremoti, guerre, atti di terrorismo, embarghi e, appunto, epidemie/pandemie. La lista degli eventi che possono implicare l'avverarsi di una condizione di forza maggiore non è affatto esaustiva e può variare a seconda delle circostanze. In particolare, in Qatar, specialmente dopo il blocco del paese del giugno 2017, si presta particolare attenzione alle definizioni di embargo/blocco dei confini in relazione ai quali i contraenti, specialmente per i contratti conclusi nel periodo successivo alla introduzione blocco, non possono invocare la perdurante condizione di blocco come giusta causa di risoluzione in quanto l'evento è ormai noto e preesistente. In tal caso, si possono semmai strutturare

delle clausole ad hoc che contemplino il rischio di un grave peggioramento del blocco stesso e sta, quindi, alle parti essere massimamente prudenti nell'ambito della negoziazione dei contratti.

Per quanto riguarda le epidemie/pandemie, si tratta di rischi che solitamente compaiono nelle varie clausole standard di forza maggiore utilizzate ai fini della contrattualistica, pertanto l'evento di forza maggiore si può considerare realizzato nella situazione attuale legata al COVID-19.

Nel diritto qatarino la forza maggiore è implicitamente regolata dall'art 256 del Codice Civile del Qatar che afferma: *“se il debitore non adempie correttamente alla propria obbligazione, o la ritarda, sarà obbligato a risarcire il creditore per i danni subiti, a meno che non venga provato che la mancata o ritardata prestazione non dipenda da cause esterne per le quali il debitore non è responsabile”*.

FORZA MAGGIORE



Si tratta, appunto, della fattispecie giuridica della forza maggiore, sebbene il termine non sia specificamente menzionato all'articolo 256. Più esplicito è il richiamo alla forza maggiore nell'articolo 258 che afferma che è ammessa la possibilità che il debitore si possa contrattualmente accollare il rischio della forza maggiore.

Si tratta di una regolamentazione piuttosto peculiare, per certi versi apparentemente contraddittoria rispetto alle ipotesi di hardship e che lascia notevoli margini di incertezza interpretativa.

I punti fermi sono, dunque, i seguenti:

- la forza maggiore, seppur timidamente riconosciuta dal diritto del Qatar, è circostanza idonea ad escludere la responsabilità del debitore inadempiente e può consentire la risoluzione del contratto;
- non esiste una definizione di forza maggiore se non il generico riferimento dell'articolo 256 (e altri articoli del codice civile);
- a parte quanto sommariamente previsto sempre all'articolo 256, non vengono regolamentati gli effetti della forza maggiore;
- è prevista la possibilità del patto contrario (a differenza di quanto avviene per le ipotesi di hardship).

Questa incerta formulazione aumenta l'alea interpretativa e, conseguentemente, il rischio di contenzioso. È capitato in occasione del blocco del Qatar e presumibilmente capiterà in occasione della pandemia da COVID-19.

A livello pratico le imprese operanti in Qatar, sia che si trovino nella condizione di invocare la forza maggiore sia che ricevano una comunicazione in tal senso da loro clienti, fornitori o sub-appaltatori, devono analizzare il contratto e verificare che:

- nel contratto esista una definizione di forza maggiore;
- l'evento straordinario che si è verificato rientri nella definizione contrattualmente stabilita e
- quali siano le conseguenze giuridiche previste nel contratto a seguito dell'avveramento dell'evento.

Oltre al verificarsi dell'evento, solitamente le varie clausole di forza maggiore inserite nei contratti regolano (o dovrebbero regolare), specialmente con riferimento a determinati rischi che sono per loro natura prolungati nel tempo, quali appunto la pandemia, un termine temporale di durata dell'evento, non raggiunto il quale nessuna delle parti potrà invocare la forza maggiore. Si tratta, in altre parole, di definire una sorta di "*de minimis*" temporale sotto la quale il rischio di rallentamento o blocco delle attività contrattuali deve ritenersi previsto e gestibile ma che, una volta superata, costituisce un evento la cui eccezionalità giustifica l'invocazione della clausola e dei relativi rimedi. Anche in questo caso le parti devono riferirsi al contratto e verificare se detti termini siano contemplati e come operino. Stante la libertà delle parti, riconosciuta dal diritto del Qatar, qualsiasi termine di durata e/o di esclusione del rischio, presente in forma scritta ed univoca nel contratto, deve ritenersi validamente concordato e pertanto obbligatorio per le parti.

La best practice prevede che il contratto, oltre a definire l'evento, deve definire anche gli effetti giuridici della forza maggiore, specialmente in ambito patrimoniale. Stante la libertà delle parti in materia è possibile anche che il contratto regoli un meccanismo di riduzione/aumento delle somme o di risoluzione dello stesso.

COSA ACCADE QUANDO SI VERIFICA UN EVENTO DI FORZA MAGGIORE O DI HARDSHIP (ECESSIVA ONOROSITA') E LE PARTI NON HANNO DISCIPLINATO CONTRATTUALMENTE LA FATTISPECIE?



Secondo i principi generali del diritto qatarino, il debitore non può essere considerato responsabile per il suo inadempimento se prova che questo è stato determinato dall'**impossibilità della prestazione non a lui imputabile**.

Gli accadimenti da cui può derivare tale impossibilità sono molteplici, quali, catastrofi naturali, guerre, atti di terrorismo nonché, per l'appunto, epidemie e provvedimenti della pubblica autorità, pur tuttavia, mancando definizioni univoche, con un notevole conseguente rischio di contenzioso stante gli interessi delle parti spesso in conflitto.

Più in generale, assumerà rilevanza ogni evento che comporti un'**impossibilità** di svolgere la prestazione, che sia:

- **oggettiva**, ovvero sia da ricondursi ad una causa estranea al debitore e ai rischi dell'attività da lui svolta (es. un dissesto patrimoniale non potrà liberare il debitore per il mancato versamento di una somma di denaro);

- **sopravvenuta**, rispetto all'assunzione dell'obbligazione e non ragionevolmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto dell'assunzione dell'obbligazione; ed
- **inevitabile**, ovvero sia non determinata da colpa del debitore.

In tal caso, stante la sopra illustrata indeterminatezza, il rischio di contenzioso è piuttosto alto e pertanto è bene, per le società coinvolte, considerare anche i vari meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie che sono più snelli, veloci e meno onerosi rispetto al contenzioso ordinario o arbitrale.

COSA ACCADE QUANDO SI VERIFICA UN EVENTO DI FORZA MAGGIORE O DI HARDSHIP (ECESSIVA ONOROSITA') E LE PARTI NON HANNO DISCIPLINATO CONTRATTUALMENTE LA FATTISPECIE?



In considerazione anche del rischio geopolitico - specialmente dal giugno 2017 – l'esperienza registra, soprattutto nell'ultimo triennio, il ricorrente inserimento all'interno dei contratti, soprattutto di durata o ad esecuzione differita, di clausole di forza maggiore con elevato grado di dettaglio circa presupposti, operatività ed effetti; tale clausola, sebbene spesso tarata su rischi diversi da quelli connessi alla pandemia trova, comunque, applicazione nel caso di espressa menzione della pandemia, o anche di eventi simili; ed anche dove la pandemia non sia stata espressamente richiamata, proprio in ragione dell'eccezionalità dell'evento in corso, ben appare argomentabile una applicazione analogica della clausola i cui effetti possono impattare sul contratto in modo analogo rispetto a quanto previsto inizialmente dalle parti che avevano a mente, in primis, il rischio geopolitico.

Solo un'attenta disamina dei testi contrattuali negoziati o negoziandi potrà mettere le parti in condizione di meglio affrontare la momentanea situazione senza aggravii di sorta in vista di un'augurabile prossima ripresa della piena attività.

RIFLESSI DI DIRITTO INTERNAZIONALE



Il principio dell'esenzione di responsabilità in caso di causa di eventi sopravvenuti che determinino l'impossibilità di eseguire la prestazione piuttosto che la sua eccessiva onerosità trova applicazione non solo a livello qatarino ma anche **internazionale**, come si ricava nelle normative di quasi tutti gli ordinamenti nazionali. Questo aspetto è particolarmente rilevante stante la libertà concessa dal diritto qatarino alle parti relativamente alla scelta della legge che regola i contratti.

A tale proposito, una macro-distinzione viene fatta tra Paesi di *civil law* (Italia, Germania, Francia ed altri) e di *common law* (Regno Unito e USA in primis).

Se, da una parte, con riferimento all'**impossibilità sopravvenuta** per effetto di **cause di forza maggiore**, trova comune applicazione il principio della risoluzione, dall'altra, in relazione alla sopravvenuta **eccessiva onerosità**, mentre gli ordinamenti di *civil law* sono orientati verso la possibilità di

revisione della volontà originaria delle parti, quelli di *common law*, per contro, sono fermi nel mantenere inalterata la volontà delle parti a prescindere dal verificarsi di fatti o eventi idonei ad alterare l'equilibrio economico originario, così considerando l'evento sopravvenuto come un rischio commerciale non considerato rilevante dalle parti in occasione della negoziazione e conclusione del contratto che le vincola.

Altro esempio riguarda il **sistema normativo cinese** (art. 153 dei "Principi generali del diritto civile della Repubblica popolare cinese" e art. 117 del "Legge contrattuale della Repubblica popolare cinese"), il quale richiama il concetto di forza maggiore in caso di eventi imprevedibili, inevitabili, o nei casi in cui si verificano cause ostative all'adempimento oggettivamente insuperabili, escludendo in tali casi la responsabilità della parte inadempiente (art. 107 dei "Principi generali della legge civile della Repubblica popolare cinese") e consentendo alle parti di risolvere il contratto se una causa di forza maggiore ha reso l'oggetto del contratto impossibile (art. 94 della

RIFLESSI DI DIRITTO INTERNAZIONALE



“Legge contrattuale della Repubblica popolare cinese”). Più complessa appare l’applicazione del concetto di *hardship*, che viene visto come una sorta di rischio commerciale non regolato contrattualmente e come tale irrilevante anche se le corti cinesi hanno iniziato a riconoscere il diritto alla rinegoziazione dei contratti laddove ricorrano significativi, oggettivi ed imprevedibili mutamenti nelle condizioni contrattuali che rendano manifestamente sleale o iniqua la sua prosecuzione.

I principi in esame sono contemplati dalle fonti del diritto internazionale, ad esempio nei principi UNIDROIT in materia di contratti commerciali internazionali (artt. 6.2.2, 6.2.3 e 7.1.7) e dalla **Convenzione di Vienna del 1980**, che regola

la compravendita internazionale di beni mobili e che è applicabile alla gran parte dei rapporti di compravendita internazionali (art. 79).

Quest’ultima, in particolare, individua tre requisiti principali che devono sussistere affinché la clausola di forza maggiore possa trovare concreta applicazione:

- l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo della parte obbligata;
- l’imprevedibilità dell’evento al momento della firma del contratto; e
- l’insormontabilità del fatto inadempiente o dei suoi esiti.

Sul punto, ha portato un utile contributo la **Camera di Commercio Internazionale (ICC)** che ha elaborato una clausola standard di forza maggiore (ICC Force Majeure Clause 2003, cfr. *infra* Formulario), che richiama i requisiti appena menzionati

stabiliti dalla Convenzione di Vienna del 1980 e fornisce, inoltre, una lista esemplificativa di eventi il cui insorgere comporta l’applicazione della clausola di forza maggiore (guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, i cosiddetti “atti di Dio”, ovvero tutte quelle situazioni che non dipendono dalla volontà umana, come le epidemie, i cicloni, i terremoti, la siccità, ecc.). Parimenti, l’ICC ha elaborato una clausola standard di *hardship* (ICC Hardship Clause 2003, cfr. *infra* Formulario).

FORMULARIO - FORZA MAGGIORE



1. Clausole di forza maggiore

Di seguito si propongono alcuni modelli standard di clausole di forza maggiore per contratti di compravendita.

- Quando il contratto non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l'esigibilità delle prestazioni di consegna resta sospesa sino alla cessazione dell'impedimento. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle parti e non prevedibili con l'ordinaria diligenza che rendano impossibili le prestazioni di una o di entrambe le parti (a titolo esemplificativo: guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, epidemie, provvedimenti della pubblica autorità, scioperi, serrate, restrizioni dell'impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ecc.).*
- Ciascuna parte ha facoltà di sospendere l'esecuzione dei propri obblighi derivanti dal presente contratto quando la medesima sia impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un impedimento imprevedibile ed indipendente dalla sua volontà (a titolo esemplificativo e non esaustivo: guerra civile, sommossa, embargo, provvedimento della pubblica autorità, epidemia, incendio, sciopero, interruzione di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime). La parte che intende avvalersi di tale facoltà ne deve darà immediata comunicazione per iscritto all'altra a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo equipollente. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore si protragga per più di [...] settimane, ciascuna parte avrà diritto di risolvere il presente contratto, previo preavviso di [...] giorni, da comunicarsi per iscritto all'altra parte a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo equipollente.*

FORMULARIO - FORZA MAGGIORE

- *Il venditore e l'acquirente non saranno responsabili per inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal contratto, qualora essi possano dimostrare che tali inadempimenti sono stati determinati da cause di forza maggiore. Laddove tali cause ricorrano, sia il venditore che l'acquirente dovranno, in assenza di diverso accordo per iscritto, adempiere le proprie obbligazioni appena detti eventi siano cessati.*

2. Clausole di forza maggiore

Alternativamente, le parti possono disciplinare l'evenienza di una causa di forza maggiore o di una eccessiva onerosità sopravvenuta semplicemente richiamando nel contratto clausole standard elaborate da organizzazioni internazionali quali l'ICC.



Si riporta di seguito l'ICC Force Majeure Clause 2003:

(I) Lingua inglese

1. *Unless otherwise agreed in the contract between the parties expressly or impliedly, where a party to a contract fails to perform one or more of its contractual duties, the consequences set out in paragraphs 4 to 9 of this Clause will follow if and to the extent that that party proves:*
 - (a) *that its failure to perform was caused by an impediment beyond its reasonable control; and*
 - (b) *that it could not reasonably have been expected to have taken the occurrence of the impediment into account at the time of the conclusion of the contract; and*
 - (c) *that it could not reasonably have avoided or overcome the effects of the impediment.*
2. *Where a contracting party fails to perform one or more of its contractual duties because of default by a third party whom it has engaged to perform the whole or part of the contract, the consequences set out in paragraphs 4 to 9 of this Clause will only apply to the contracting party:*
 - (a) *if and to the extent that the contracting party establishes the requirements set out in paragraph 1 of this Clause; and*
 - (b) *if and to the extent that the contracting party proves that the same requirements apply to the third party.*
3. *In the absence of proof to the contrary and unless otherwise agreed in the contract between the parties expressly or impliedly, a party invoking this Clause shall be presumed to have established the conditions described in paragraph 1(a) and (b) of this Clause in case of the occurrence of one or more of the following impediments:*
 - (a) *war (whether declared or not), armed conflict or the serious threat of same (including but not limited to hostile attack, blockade, military embargo), hostilities, invasion, act of a foreign enemy, extensive military mobilisation;*
 - (b) *civil war, riot rebellion and revolution, military or usurped power, insurrection, civil commotion or disorder, mob violence, act of civil disobedience;*
 - (c) *act of terrorism, sabotage or piracy;*
 - (d) *act of authority whether lawful or unlawful, compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, curfew restriction, expropriation, compulsory acquisition, seizure of works, requisition, nationalisation;*
 - (e) *act of God, plague, epidemic, natural disaster such as but not limited to violent storm, cyclone, typhoon, hurricane, tornado, blizzard, earthquake, volcanic activity, landslide, tidal wave, tsunami, flood, damage or destruction by lightning, drought;*
 - (f) *explosion, fire, destruction of machines, equipment, factories and of any kind of installation, prolonged breakdown of transport, telecommunication or electric current;*
 - (g) *general labour disturbance such as but not limited to boycott, strike and lock-out, go-slow, occupation of factories and premises.*
4. *A party successfully invoking this Clause is, subject to paragraph 6 below, relieved from its duty to perform*

FORMULARIO - FORZA MAGGIORE



its obligations under the contract from the time at which the impediment causes the failure to perform if notice thereof is given without delay or, if notice thereof is not given without delay, from the time at which notice thereof reaches the other party.

5. A party successfully invoking this Clause is, subject to paragraph 6 below, relieved from any liability in damages or any other contractual remedy for breach of contract from the time indicated in paragraph 4.

6. Where the effect of the impediment or event invoked is temporary, the consequences set out under paragraphs 4 and 5 above shall apply only insofar, to the extent that and as long as the impediment or the listed event invoked impedes performance by the party invoking this Clause of its contractual duties. Where this paragraph applies, the party invoking this Clause is under an obligation to notify the other party as soon as the impediment or listed event ceases to impede performance of its contractual duties.

7. A party invoking this Clause is under an obligation to take all reasonable means to limit the effect of the impediment or event invoked upon performance of its contractual duties.

8. Where the duration of the impediment invoked under paragraph 1 of this Clause or of the listed event invoked under paragraph 3 of this Clause has the effect of substantially depriving either or both of the contracting parties of what they were reasonably entitled to expect under the contract, either party has the right to terminate the contract by notification within a reasonable period to the other party.

9. Where paragraph 8 above applies and where either contracting party has, by reason of anything done by another contracting party in the performance of the contract, derived a benefit before the termination of the contract, the party deriving such a benefit shall be under a duty to pay to the other party a sum of money equivalent to the value of such benefit.

(II) Traduzione italiana

- 1. Salvo che sia stato convenuto altrimenti nel contratto, espressamente od implicitamente, ove una parte non dia esecuzione ad una o più delle sue obbligazioni contrattuali, si verificheranno le conseguenze previste nei paragrafi da 4 a 9 della presente Clausola se e nella misura in cui tale parte provi:

 - (a) che la mancata esecuzione è dovuta ad un impedimento fuori dal suo ragionevole controllo; e*
 - (b) che essa non poteva ragionevolmente essere tenuta a prendere in considerazione, al momento della conclusione del contratto, il verificarsi di tale impedimento; e*
 - (c) che essa non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare gli effetti di tale impedimento.**
- 2. Ove una parte contraente non esegua una o più delle sue obbligazioni contrattuali a causa dell'inadempimento di un terzo, incaricato dalla parte di eseguire in tutto o in parte il contratto, le conseguenze previste nei paragrafi da 4 a 9 della presente Clausola si applicheranno nei confronti della parte contraente unicamente:

 - (a) se e nella misura in cui la parte contraente provi l'esistenza dei requisiti previsti al § 1 della presente Clausola; e**

FORMULARIO - FORZA MAGGIORE

- (b) se e nella misura in cui la parte contraente provi che gli stessi requisiti si applicano al terzo.*
3. *In assenza di prova contraria e salvo diverso accordo contrattuale, espresso o implicito, si presume che la parte che invoca l'applicazione della presente Clausola abbia provato l'esistenza delle condizioni descritte nei paragrafi 1 (a) e (b) della presente Clausola, in presenza di uno o più dei seguenti impedimenti:*
- (a) guerra (dichiarata o meno), conflitto armato o seria minaccia dello stesso (come in particolare attacco ostile, assedio, embargo militare), ostilità, invasione, atto di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;*
- (b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, tumulti o disordine civile, atti di violenza della folla, atto di disobbedienza civile;*
- (c) atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria;*
- (d) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, regolamenti o direttive, coprifuoco, espropriazione, acquisto forzoso, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;*
- (e) calamità, peste, epidemia, catastrofi naturali quali (in particolare) tempesta violenta, ciclone, tifone, uragano, tornado, tormenta, terremoto, eruzione vulcanica, frana, onda di marea, tsunami, inondazione, danneggiamento o distruzione causata da fulmine, siccità;*
- (f) esplosione, incendio, distruzione di macchinari, equipaggiamenti, fabbriche e di qualsiasi tipo di stabilimento, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o corrente elettrica;*
- (g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.*
4. *Salvo quanto stabilito nel paragrafo 6, la parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali, a partire dal momento in cui si verifica l'impedimento che inibisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo o, in mancanza di comunicazione tempestiva, dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte.*
5. *La parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata, salvo quanto stabilito al paragrafo 6, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento contrattuale, a partire dal momento indicato al paragrafo 4.*
6. *Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze di cui ai paragrafi 4 e 5 si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano l'adempimento degli obblighi contrattuali della parte che invoca la Clausola. Nei casi in cui il presente paragrafo sia applicabile la parte che invoca la Clausola avrà l'obbligo di informare l'altra parte non appena l'impedimento o l'evento elencato cessino di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.*
7. *La parte che invochi la presente Clausola ha l'obbligo di adottare tutte le ragionevoli misure per limitare gli effetti dell'impedimento o dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.*
8. *Qualora la durata dell'impedimento invocato in base al paragrafo 1 della presente Clausola, o dell'evento invocato in base al paragrafo 3 della presente Clausola, abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un ragionevole periodo di tempo.*
9. *In caso di applicazione del paragrafo 8, e ove una delle due parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.*

FORMULARIO - ICC HARDSHIP CLAUSE O ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA

HARDSHIP CLAUSE



Si riporta di seguito l'**ICC Hardship Clause 2003**:

(I) Lingua inglese

1. *A party to a contract is bound to perform its contractual duties even if events have rendered performance more onerous than could reasonably have been anticipated at the time of the conclusion of the contract.*

2. *Notwithstanding paragraph 1 of this Clause, where a party to a contract proves that:*

(a) the continued performance of its contractual duties has become excessively onerous due to an event beyond its reasonable control which it could not reasonably have been expected to have taken into account at the time of the conclusion of the contract; and that

(b) it could not reasonably have avoided or overcome the event or its consequences, the parties are bound, within a reasonable time of the invocation of this Clause, to negotiate alternative contractual terms which reasonably allow for the consequences of the event.

3. *Where paragraph 2 of this Clause applies, but where alternative contractual terms which reasonably allow for the consequences of the event are not agreed by the other party to the contract as provided in that paragraph, the party invoking this Clause is entitled to termination of the contract.*

FORMULARIO - ICC HARDSHIP CLAUSE O ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA



(II) Traduzione italiana

1. *La parte è tenuta ad adempiere ai propri obblighi contrattuali anche nel caso si verificano eventi che rendano l'adempimento più oneroso di quanto ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto.*
2. *In deroga a quanto previsto al paragrafo 1 della presente Clausola, quando una parte dimostri che:*
 - (a) *la prosecuzione dell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, di cui non ci si poteva ragionevolmente aspettare che tenesse conto al momento della conclusione del contratto; e che*
 - (b) *non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l'evento o le sue conseguenze, le parti sono tenute, entro un ragionevole lasso di tempo dall'invocazione della presente Clausola, a negoziare condizioni contrattuali alternative che tengano ragionevolmente conto delle conseguenze dell'evento.*
3. *Qualora trovi applicazione il paragrafo 2 della presente Clausola, ma l'altra parte non concordi sulle condizioni contrattuali alternative che tengano ragionevolmente conto delle conseguenze dell'evento come previsto da detto paragrafo, la parte che invoca la presente Clausola ha il diritto di risolvere il contratto.*

CONTATTI



Per ulteriori informazioni e chiarimenti:

Rödl & Partner

Avv. Guido Maria Solari
Responsabile Desk Qatar
Tel.: +974 3384 1267 (Qatar)
Tel.: +39 347 5786 238 (Italia)
Email: guido-maria.solari@roedl.it

Avv. Eugenio Bettella
Managing Partner
Tel.: +39 049 804 6911 (Padova)
Email: eugenio.bettella@roedl.it

Avv. Barbara Cavallin
Associated Partner
Tel.: +39 049 804 6911 (Padova)
Email: barbara.cavallin@roedl.it



Ambasciata d'Italia in Qatar
Tel.: +974 44831828
Email: doha.ambasciata@esteri.it



ICE Doha - Italian Trade Agency in Qatar
Tel.: +974 44836695
Email: doha@ice.it